

Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti

*Emerito di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università "La Sapienza" di Roma*

Illustre dottoressa

Marina Elvira Calderone

Presidente del Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 R O M A

Oggetto: Parere *pro-veritate* in ordine alla applicabilità agli ordini ed ai collegi professionali della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Comitato Unitario Permanente delle Professioni considera che la legge di delegazione 6 dicembre 2012 n. 190 e il conseguente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recano una innovativa disciplina di carattere organizzativo indirizzata in via generale alle pubbliche amministrazioni, e si prospetta la questione dell'applicabilità dei due testi normativi agli Ordini professionali ed ai loro Consigli Nazionali.

Pone, al riguardo, i seguenti quesiti.

In primo luogo, se i due testi normativi debbano dirsi, in quanto tali, indirizzati anche agli Ordini professionali; in secondo luogo, in caso di risposta affermativa, se la relativa disciplina si applichi ad essi nella sua interezza o soltanto per alcune parti specifiche, in relazione al contenuto.

Il CUP considera infatti che gli Ordini hanno, come enti pubblici, natura peculiare, e che una serie recente di interventi legislativi e di

decisioni giudiziarie potrebbero lasciare intendere che per essi non possa considerarsi *sic et simpliciter* valevole il regime giuridico previsto dal legislatore in via generale per le pubbliche amministrazioni.

* * * * *

1. — Alla base del quesito posto dal CUP sta una questione che, nell'ordinamento, ha natura sistematica, perché dipende dalla peculiare natura e dalla posizione tipica che gli ordini professionali assumono nel sistema.

Secondo una tradizione consolidata e risalente in molti ordinamenti giuridici europei, anche in Italia il legislatore ha elevato l'interesse all'ordinamento svolgimento di diverse attività professionali al rango di un interesse pubblico, considerandolo proprio della collettività intera, ed ha riconosciuto, di conseguenza, corrispondenti potestà pubblicistiche alle organizzazioni affidatarie della cura di tale interesse, relative in primo luogo alla tenuta degli albi professionali e al controllo sulla condotta dei professionisti. Al contempo però, il legislatore non ha voluto innovare alla tradizione risalente che vuole tali compiti esercitati dalle organizzazioni esponenziali degli stessi professionisti interessati. Di conseguenza, mentre da un lato ha disciplinato una serie di funzioni pubblicistiche relative all'esercizio delle professioni, dall'altro lato non ha creato per la cura dei relativi interessi apposite organizzazioni pubbliche, bensì si è avvalso in via tendenziale delle preesistenti organizzazioni professionali, enti tipicamente fondati sulla base associativa costituita dagli appartenenti a ciascuna delle professioni.

Ne deriva il carattere bivalente degli Ordini professionali, racchiuso appunto nella loro definizione di enti pubblici associativi. Per un verso, infatti, gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici, appunto perché capaci di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica altrui, per l'altro verso, però, continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come associazioni, organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.

L'assetto organizzativo degli Ordini non può non risentire di questa loro duplice natura. Certamente soggetti alla disciplina legislativa generale per quanto attiene al regime degli atti che emanano nell'esercizio delle loro potestà pubblicistiche, gli Ordini godono però al contempo di una naturale autonomia che costituisce il riflesso della loro natura associativa. Autonomia normativa ed autodichia, là dove vi è attribuzione di funzioni giurisdizionali. Ed ancora autonomia amministrativa ed organizzativa, per la capacità degli Ordini di provvedere da se stessi alla propria amministrazione; infine, soprattutto, autonomia finanziaria, per la caratteristica che è propria degli Ordini di non gravare sulla spesa pubblica generale, ma di finanziarsi integralmente attraverso i contributi degli iscritti.

Da qui la ricorrente insorgenza della questione, se le discipline organizzative dettate dal legislatore con riferimento alle amministrazioni pubbliche siano applicabili agli Ordini professionali, in quanto, mentre da un lato il loro carattere di enti pubblici non economici tende a farli rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione, dall'altro lato il loro carattere di organizzazioni sezionali tende, invece, nel senso opposto, a

preservarne l'autonomia interna. Questione che si affaccia con evidenza tanto maggiore, quanto più la disciplina legislativa risulta indirizzata in modo indifferenziato e aspecifico a tutti gli enti appartenenti al variegato novero delle pubbliche amministrazioni operanti nell'ordinamento.

2. — Premesse queste considerazioni di carattere generale, che valgono a chiarire l'origine sistematica della questione oggetto del quesito, occorre in primo luogo esaminare, ai fini della soluzione, la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013, che stabilisce l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. L'art. 11, c. 1 stabilisce a questo riguardo che

“ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Poiché, come noto, la disposizione così richiamata stabilisce, per quanto qui interessa, che *“per amministrazioni pubbliche si intendono [fra le altre]... tutti gli enti pubblici non economici nazionali”*, diviene necessario verificare l'idoneità di tale rinvio normativo a ricondurre anche gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici nazionali (cfr. al riguardo Corte costituzionale, sentenza 405 del 2005), nell'ambito di applicabilità della disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Si deve ammettere, al riguardo, che la disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 si indirizzi, quanto meno in via di principio, anche agli Ordini professionali ed ai Consigli Nazionali. Tale disciplina riguarda infatti il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e

non risulta che mai sia stata posta in discussione che in tale categoria rientrino anche i rapporti di lavoro alle dipendenze degli Ordini.

La definizione delle pubbliche amministrazioni recata dall'art. 1 del d. lgs. n. 165 del 2001 deriva infatti da una pressoché identica definizione contenuta nel precedente decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto allora in attuazione dell'articolo 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, il quale, per l'oggetto della delega, si riferiva espressamente al rapporto di lavoro "dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93". Tale ultimo testo legislativo costituiva, all'epoca, la "legge quadro in materia di pubblico impiego", e prevedeva il raggruppamento dei pubblici dipendenti in distinti "comparti" rilevanti ai fini della contrattazione collettiva (art. 5). Ebbene all'interno del "comparto del personale degli enti pubblici non economici", il legislatore ha fatto espressamente rientrare il personale "degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali" (art. 3, comma 1, d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), confermando appunto, per questa via, l'appartenenza – quantomeno in linea di principio – degli ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi oggi in considerazione dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 ai fini della disciplina del lavoro pubblico.

Il dato, invece, che risulta controverso, è il valore che assume la stessa disciplina del lavoro pubblico quale mezzo di ricognizione delle amministrazioni vincolate al regime organizzativo previsto dal legislatore in via generale per le pubbliche amministrazioni.

La questione sorge perché la corrispondenza, nella disciplina legislativa, fra lavoro pubblico e pubblica amministrazione, determina casi di rinvio alla disposizione che delimita soggettivamente i datori di lavoro pubblico, e cioè all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, così da circoscrivere il raggio d'applicazione di diversi testi normativi dettati in materia di amministrazione pubblica.

La disciplina sul lavoro pubblico opera però quale denominatore comune di un novero elevatissimo di enti pubblici molto diversi fra loro per dimensioni e compiti affidati, per le forme di organizzazione interna e di finanziamento. L'idoneità di un tale rinvio a circoscrivere in modo coerente le amministrazioni destinatarie si fa quindi tanto più labile, quanto più la disciplina legislativa che lo opera si allontana dal campo specifico dei rapporti di lavoro pubblico. In sede applicativa, di conseguenza, l'interprete è indotto a valutare criticamente la portata testuale del rinvio e a risalire per altra via all'esatto quadro degli enti destinatari.

3. — Con riferimento al caso degli Ordini professionali, vi sono diverse pronunce delle Corti sia interne ed europee che attestano questa situazione.

Particolarmente significativa, a questo riguardo, è la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, con cui la Corte di Cassazione, I sez. civ., ha escluso che gli ordini professionali siano soggetti al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. Secondo la Suprema Corte, "considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale

possa essere l'interesse dello Stato ... ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione". La decisione è appunto particolarmente significativa, in quanto la Suprema Corte destituisce di fondamento proprio quella ricostruzione di tipo deduttivo, che farebbe puramente discendere il regime giuridico degli Ordini dalla loro definizione come enti pubblici non economici, con conseguente applicazione di tutte le discipline indirizzate in via generale alle pubbliche amministrazioni o, quanto meno, a gli enti pubblici non economici. Nel caso in giudizio proprio questo procedimento aveva seguito la Corte dei Conti, deducendo la sottoposizione al controllo di gestione dell'ordine dei farmacisti dal fatto che tale controllo venisse previsto per tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione, e che tale qualità soggettiva fosse espressamente attestata per gli ordini professionali proprio dal d. lgs. n. 165 del 2001.

La Corte di Cassazione giudica però erroneo il procedimento logico e argomenta invece sulla base della "assoluta diversità delle ragioni ispiratrici delle due leggi", che "non consente l'automatica attribuzione di un identico significato a concetti giuridici non del tutto coincidenti, seppur rappresentati nei medesimi termini definitivi". La conclusione, quindi, è che non è sufficiente che una disciplina legislativa si riferisca in via generale alle pubbliche amministrazioni o agli enti pubblici per dedurre la sua applicabilità agli Ordini professionali. E difatti, in definitiva, secondo la sentenza in esame, "nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria della pubblica amministrazione, mentre al contrario è emerso in sede dottrina l'orientamento secondo il quale si dovrebbe parlare non di pubblica amministrazione ma di pubbliche amministrazioni, vale a dire

con una diversificazione del concetto in relazione alle singole discipline del settore pubblico ed ai non coincidenti fini in vista dei quali il detto concetto dovrebbe essere utilizzato”.

Il percorso logico seguito dalla Suprema Corte vale dunque ad escludere in via generale che la sola qualificazione dell’ordine professionale come ente pubblico possa comportare l’applicazione di ogni disciplina legislativa indirizzata alle pubbliche amministrazioni. Al contrario occorre di volta in volta verificare, secondo l’insegnamento della Cassazione, i fini perseguiti da tali discipline per adeguare al tipo di ente considerato l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Sul piano del diritto europeo, assume invece natura dirimente il carattere ordinistico peculiare costituito dall’autonomia organizzativa e finanziaria, perché, appunto facendo leva su di esso, la Corte di giustizia, con sentenza 12 settembre 2013 in causa C-526/11 (riferita alla “Ärzttekammer Westfalen-Lippe” – l’Ordine dei medici della Westfalen-Lippe), ha stabilito che gli Ordini non costituiscono un organismo pubblico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici nei settori classici. Secondo la Corte di giustizia “un organismo come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica ... né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica”. Non costituendo un organismo di diritto pubblico, e non rientrando dunque nell’ambito soggettivo di applicazione della Direttiva europea sugli appalti, non possono definirsi pubblici, secondo la Corte europea, i contratti di appalto che l’Ordine stipula.

Questa conclusione della Corte di Giustizia risulta del tutto coerente con la classificazione adottata dalla disciplina europea sui conti pubblici. Proprio perché imperniata su parametri configurati rispetto all'ente generale di riferimento – i limiti di deficit e di disavanzo statale essendo previsti come limiti unitari per il sistema delle pubbliche amministrazioni in una logica di bilancio pubblico consolidato – il diritto europeo non guarda alla natura dell'ente, quanto piuttosto alle sue forme prevalenti di funzionamento e di finanziamento. Sulla base di tale criterio prevalente il Regolamento CE n. 2223/1996 distingue dunque le unità operanti nel sistema economico degli Stati membri in distinti settori, fra i quali quello costituito dalle amministrazioni pubbliche comprende (par. 2.68) "tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita ... la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese".

La difficoltà di ricondurre gli ordini professionali ad un settore istituzionale di operatori definito in questi termini risulta evidente, come è confermato subito dal fatto, che, proprio seguendo la medesima logica classificatoria, il Regolamento CE in questione inserisce espressamente le "organizzazioni professionali o di categoria" non già nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie", comprensivo degli "organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio

delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita” (par. 2.78).

4. — La necessità logica e sistematica che il regime giuridico delle pubbliche amministrazioni sia applicato agli Ordini professionali secondo modalità selettive e non indiscriminate sembra infine confermata da alcune recenti innovazioni legislative, intervenute in materia di *spending review*, ma con valenza che si potrebbe definire di sistema. Si tratta di disposizioni che concorrono a destituire di fondamento il valore testuale del rinvio agli enti datori di lavoro pubblico quale criterio di ricognizione degli enti destinatari delle discipline sulle pubbliche amministrazioni.

L’art. 2 del d. l. 31 agosto 2013, come convertito con l. n. 125 del 2013, dopo aver stabilito al comma 2 che

“gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, prevede un ulteriore comma 2-bis, che, riguardando la tematica dell’assoggettamento alla disciplina legislativa sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, finisce, a ben vedere, per rifluire sugli effetti qualificatori degli ordini professionali come pubbliche amministrazioni.

E difatti, secondo il citato comma 2-*bis*

“gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano,

tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Per la qualificazione giuridica degli ordini professionali la previsione è rilevante proprio perché, come si è ripetutamente detto, all’indicazione delle “pubbliche amministrazioni”, contenuta nell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2011, rinviano diverse altre discipline – fra cui anche quella, che qui interessa, del decreto legislativo n. 33 del 2013 – per circoscrivere il proprio ambito di applicazione.

Senonché, per quanto attiene alla specifica posizione degli Ordini professionali, il rinvio sembra aver perduto, se non tutto, quantomeno molto del suo significato vincolante, una volta stabilitosi da parte del predetto art. 2, comma 2-bis, del d. l. n. 101 del 2013 che la disciplina del lavoro pubblico – contenuta appunto nel d. lgs. n. 165 del 2001 – non si applica agli Ordini stessi, ma determina a loro carico solo l’obbligo di adeguamento ai principi ivi contenuti. Risulta infatti difficile, a questo punto, sostenere che nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 siano compresi, fra gli enti pubblici non economici, anche gli Ordini professionali, quando è lo stesso legislatore a stabilire che la disciplina dello stesso decreto ad essi non si applica direttamente ed integralmente. È un riconoscimento legislativo del carattere peculiare degli Ordini professionali quali pubbliche amministrazioni, e poiché tale riconoscimento viene compiuto proprio in riferimento alla disciplina sul lavoro pubblico, che ha assunto valore

paradigmatico per la ricognizione delle pubbliche amministrazioni, ecco che tale indicazione legislativa finisce per assumere una sorta di valore sistematico, che conferma la necessità di valutare di volta in volta il carattere adeguato, rispetto al regime ordinistico, delle normative organizzative previste in via generale per le pubbliche amministrazioni.

Consegue dunque da tutte queste considerazioni che, per quanto attiene agli obblighi di trasparenza di recente introduzione, ci si trova in presenza di una serie di dati rilevanti, dal punto di vista degli indirizzi sia normativi che giurisprudenziali, i quali consentono di considerare criticamente il valore testuale del rinvio normativo all'elencazione delle pubbliche amministrazioni contenuto nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'art. 11 del d. lgs. n. 33 del 2013 – che opera appunto tale rinvio – non sembra dunque sufficiente, sul piano formale, a risolvere *ex se* la questione dell'applicabilità agli Ordini professionali del regime della trasparenza previsto in via generale per le pubbliche amministrazioni. Occorre invece procedere al confronto materiale fra il contenuto e le finalità proprie della relativa disciplina con la natura peculiare degli Ordini professionali, quali enti pubblici aventi una propria marcata tipicità.

5. — A questo riguardo, si pone in primo luogo – secondo l'espressa prospettazione del quesito – la questione dell'applicazione dell'intera disciplina, come risultante dalla legge di delegazione n. 190 del 2012, e dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Per la relativa disamina, sembra opportuno ripercorre brevemente la genesi della disciplina in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, dato che il vigente

d. lgs. n. 33 del 2013 origina da una delegazione indirizzata al “riordino” di una disciplina già vigente, nonché, al contempo, alla introduzione di nuove forme di pubblicità (cfr. art. 1, comma 35, alinea, l. n. 190 del 2012).

Le disposizioni oggetto del riordino erano contenute essenzialmente nell’art. 11 del d. lgs. n. 150 del 2009, a sua volta emanato sulla base della l. 4 marzo 2009, n. 15, intitolato appunto “delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Come si deduce dall’argomento della legge di delegazione, in quella fase della legislazione il tema della “trasparenza” era visto dal legislatore in stretta connessione con il tema del lavoro pubblico, e la circostanza è confermata dal testo della legge, che assegna appunto alla legislazione delegata l’obiettivo della “garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi”. L’art. 11 del d. lgs. n. 150 del 2009 – ora abrogato – aveva espressamente disciplinato il principio della “trasparenza” nelle pubbliche amministrazioni in chiave di “accessibilità totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali ... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

L’art. 35 della legge n. 190 del 2012, pur delegando il governo al “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sembra invece adottare un approccio diverso. Attraverso l’indicazione dei principi direttivi, tale norma di delega mostra infatti di attribuire al

principio di trasparenza valore in sé e per sé, e non già quale mezzo di verifica del razionale impiego del personale. La delega, del resto, è contenuta non a caso in un testo normativo recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, cosicché, in modo coerente con queste finalità, la legge preordina in primo luogo le forme di pubblicità “all’uso delle risorse pubbliche” e “allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative”, e prevede obblighi di pubblicità aventi ad oggetto “i dati relativi ai titolari di incarichi politici” (lett. *b*) e *c*) dell’art. 35, l. n. 190 del 2012). Si perde dunque sullo sfondo della delegazione il nesso fra principio di trasparenza e *performance* del personale pubblico, perché gli obblighi di pubblicazione imposti alle pubbliche amministrazioni risultano invece sostanzialmente preordinati a consentire forme di controllo diretto e generalizzato sull’assetto e sull’attività complessiva delle pubbliche amministrazioni.

Il d. lgs. n. 33 del 2013, svolgendo queste indicazioni della legge delega, ha dato luogo ad un testo normativo di notevole complessità – pur se oggetto del riordino era in sostanza il solo art. 11 del d. lgs. n. 150 del 2009 – articolato in capi diversi in corrispondenza delle diverse forme obbligatorie di pubblicità, previste per “l’organizzazione e l’attività”, per “l’uso delle risorse pubbliche”, per “le prestazioni offerte ed i servizi erogati”.

In un tale contesto normativo, il principio di trasparenza non sembra operare più come uno strumento indiretto per incentivare un utilizzo più efficiente del personale di cui dispone l’amministrazione, ma sembra assumere invece valore in quanto tale, come elemento di

differenziazione radicale fra il *modus operandi* delle organizzazioni pubbliche rispetto a quello proprio ed usuale di quelle private. Muovendo infatti dal presupposto che le organizzazioni pubbliche, per le risorse di cui si avvalgono e per i servizi che rendono fanno capo, per così dire, indistintamente a “tutti”, il legislatore istituisce forme di comunicazione dei dati dell’attività che assumono la forma di una vera e propria “pubblicazione” e che finisce per interessare pressoché ogni aspetto della vita dell’ente. L’idea di fondo sembra essere quella che, facendo appunto riferimento tali organizzazioni alla collettività intera, ciascun componente di essa deve essere messo in condizione di conoscere analiticamente gli elementi del loro agire.

6. — Se così è, peraltro, sussistono forti dubbi che una tale regolazione, proprio in ragione dell’indirizzo di fondo che la sostiene, possa dirsi riferibile anche al caso degli Ordini professionali. A difettare, infatti, ai fini dell’applicabilità, è proprio l’elemento costitutivo rappresentato dall’appartenenza alla generalità, che sembra invece costituire, nella disciplina sulla trasparenza, sotto molteplici profili il filo conduttore e la ragione determinante di molte previsioni caratterizzanti.

Gli ordini professionali, al contrario, svolgendo i propri compiti nel settore particolare dell’ordinamento costituito dall’esercizio della professione di riferimento, sono riconosciuti dal legislatore nella loro forma peculiare di enti associativi, cosicché i loro compiti si svolgono tipicamente in regime di autogoverno. Essi finiscono quindi per costituire gli organi esponenziali di ordinamenti sezionali e questo carattere loro proprio sembra rendere incongrua l’applicazione agli Ordini di una

disciplina come quella sulla trasparenza, evidentemente configurata per le amministrazioni pubbliche operanti nell'interesse generale di tutti i consociati e dunque dotate di una complessità organizzativa corrispondente nonché di fonti di finanziamento facenti capo alla mano pubblica.

L'incongruenza sembra attestata da diversi elementi sintomatici.

In primo luogo si deve osservare che la legge delega pone quale primo vero criterio direttivo per l'esercizio della delega la "previsione di forme di pubblicità ... in ordine all'uso delle risorse pubbliche" (art. 35, lett. *b*), l. n. 190 del 2012). La legge, in tal modo, attribuisce un rilievo decisivo, ai fini dell'intera disciplina sulla trasparenza, ad un elemento che risulta del tutto estraneo al regime degli Ordini professionali, il cui funzionamento non comporta affatto uso di risorse pubbliche, gravando le spese unicamente sugli iscritti.

Ne deriva peraltro una vera sfasatura di fondo, che investe la disciplina della trasparenza nel suo complessivo impianto, perché il decreto legislativo, svolgendo le premesse ora dette, ha previsto forme pervasive di controllo diffuso che sembrano appunto giustificabili per il nesso fra l'attività amministrativa e l'uso di risorse proprie della collettività: nesso da cui il legislatore delegato ha fatto derivare, in via corrispondente, una sorta di diritto di ciascuno membro della collettività a verificare l'uso del denaro pubblico da parte dell'ente.

L'art. 2 del d. lgs. n. 33 del 2013 stabilisce infatti la nozione di pubblicazione rilevante ai fini della disciplina come attività cui "corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione", nozione

integrata dal successivo art. 3, secondo cui tutti i dati relativi sono “pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7”. L’art. 5, infine, prevede, come detto, l’istituto del “diritto di accesso civico” esercitabile da “chiunque” in caso di omessa pubblicazione, la relativa richiesta non essendo “sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”, né soggetta ad alcun onere di motivazione. A tale diritto di accesso corrisponde un diritto di azione tutelato in modo corrispondente (art. 5, c. 5).

Sembra dunque evidente l’incongruenza che sarebbe insita nell’applicazione di tali forme di controllo generalizzato nei confronti dell’attività e dell’organizzazione degli Ordini professionali, enti che non fruiscono di alcun finanziamento da parte della generalità, ma gravano esclusivamente sulle risorse messe a disposizione dalla ristretta cerchia degli associati alla relativa professione, e che in linea di principio operano non al diretto servizio della generalità degli associati, bensì della ristretta cerchia degli appartenenti alla professione.

E, del resto, il rilievo dirimente del profilo del modo di finanziamento risulta confermato *per tabulas* dal fatto che proprio riferendosi essenzialmente ad esso, la Corte di giustizia UE, con la citata decisione del 12 settembre 2013, ha potuto escludere gli Ordini professionali dalla disciplina europea dettata per la concorrenza nel settore degli appalti pubblici.

E costituiscono allo stesso modo un indice sintomatico di questa sfasatura, anche le successive norme del decreto (art. 10, commi 1 e 6) che richiamano la cooperazione, ai fini della trasparenza, con le

associazioni nazionali di consumatori. Tali disposizioni hanno un carattere rivelatore della tipologia delle amministrazioni interessate dalla disciplina del decreto: amministrazioni che, pur quando non sono definibili in senso stretto come enti a fini generali, comunque rendono servizi ad una platea indifferenziata di utenti, cui corrisponde appunto la logica normativa di una costante interazione con le loro associazioni rappresentative riconosciute a livello nazionale.

Se poi si prosegue nella disamina delle norme del Capo I del decreto legislativo, dedicato appunto ai "Principi generali", il medesimo quadro d'insieme si può apprezzare dal punto di vista della complessità dell'organizzazione. È sufficiente considerare gli obblighi della verifica istituzionale sulla propria attività e della conseguente previa pianificazione, che risultano imposti dalle norme sulla redazione e pubblicazione del "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" nonché "del piano e la relazione sulla performance" (art. 10), per comprendere anche in questo caso la tipologia delle amministrazioni cui la disciplina legislativa istituzionalmente si rivolge. Organizzazioni complesse, dotate di un organico articolato e di compiti variegati, e quindi di un assetto in nessun modo assimilabile a quello proprio e tipico degli ordini professionali, plurimi enti caratterizzati da piccole dimensioni e grande diffusione sul territorio, dotati di articolazioni interne minimali, per le quali previsioni come quelle ora ricordate appaiono assolutamente indebite sul piano della fattibilità delle leggi.

Deriva dunque da queste considerazioni, le quali scaturiscono dalla disamina dei criteri direttivi della delega legislativa, nonché dei principi generali posti dal decreto legislativo, che la disciplina sugli obblighi

di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutata nel suo insieme, risulta materialmente indirizzata ad amministrazioni aventi funzioni, organizzazione, finanziamento, nonché, in una parola, una complessiva posizione nel sistema profondamente diversi da quelli che sono propri e caratteristici degli Ordini professionali. E poiché la stessa disciplina non stabilisce in modo univoco e vincolante di applicarsi anche agli Ordini professionali, la sua naturale vocazione, dedotta sul piano della regolazione materiale, a rivolgersi a tutta un'altra tipologia di amministrazioni, costituisce un elemento interpretativo che concorre in modo rilevante nel senso di rendere plausibile l'interpretazione diretta a sostenerne l'inapplicabilità.

7. — Se poi dal piano della disciplina unitaria e complessiva del decreto si volesse passare – sempre seguendo l'espressa prospettazione del quesito – all'analisi delle distinte parti componenti della disciplina, non sembra che la conclusione debba mutare, perché sarebbero ben poche le disposizioni suscettibili di essere sostanzialmente applicabili all'organizzazione ordinistica.

Il discorso deve partire, al riguardo, dalla previsione degli obblighi di pubblicazioni dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (artt. 13, 14 e 15 del decreto legislativo).

Occorre confrontare, sul punto, la disciplina del decreto legislativo con la legge di delegazione, per verificare la competenza del legislatore delegato nello stabilire l'ambito di applicazione della propria disciplina, perché non può passare inosservato il fatto che, nel contesto dei principi e criteri direttivi della delega, la legge opera un uso selettivo

del rinvio al più volte ricordato d. lgs. n. 165 del 2001. In particolare mentre per quanto attiene alle "informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali", la l. n. 190 del 2012 rinvia effettivamente alle pubbliche amministrazioni di cui "all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 35, comma 1, lett. *d*), per quanto attiene invece alle informazioni sui titolari delle cariche politiche, non menziona affatto il relativo elenco di amministrazioni, ma si riferisce invece testualmente agli "incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale".

A questo punto sembra logico porsi il problema se da questa differenza di formulazione dei principi direttivi della delega non debba discendere una necessaria distinzione degli ambiti di applicazione degli obblighi di pubblicazione.

La distinzione fra attività "di indirizzo politico-amministrativo" ed attività di "gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa" delle pubbliche amministrazioni trova infatti il suo fondamento proprio nel decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare nell'art. 4 inserito nel titolo dedicato ai principi generali. Ciò nonostante la legge di delega, quando rinvia alle amministrazioni soggette alla disciplina di tale decreto, fa riferimento alle pubblicazioni obbligatorie relative esclusivamente alla posizione dei dirigenti. Dunque, sotto il profilo della formulazione testuale della delega, le amministrazioni destinatarie degli obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti non sembrano essere le stesse tenute a pubblicare anche i dati dei titolari degli incarichi politici. Questi ultimi obblighi di pubblicazione, infatti, sono previsti dalla legge di delega per i

soli incarichi “di livello statale, regionale e locale”, sembrandone dunque esclusi quantomeno tutti gli Ordini professionali, in quanto enti “nazionali” certamente non appartenenti a nessuno dei tre livelli di governo considerati dalla legge di delega.

La ricostruzione sembra ancora avvalorata, sul piano testuale, dalla circostanza che la legge parla di poteri di indirizzo “politico” e non “politico-amministrativo”, secondo la dizione che usa l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 per porre la distinzione basilare fra indirizzo e gestione delle pubbliche amministrazioni considerate dal decreto. Sul piano sistematico, invece, dalla considerazione che gli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche politiche risultano di gran lunga più pervasivi di quelli imposti ai dirigenti, avendo ad oggetto dati ed informazioni privi del tutto di qualsivoglia nesso con l’incarico assunto nell’ente. Risulterebbe così del tutto logico e ragionevole che, nel bilanciamento fra tutela della riservatezza degli amministratori e diritto degli amministrati alla trasparenza, il relativo aggravio degli oneri di pubblicità sia stato riservato ai soli titolari di incarichi politici, intesi come cariche di governo in senso stretto (componenti del Governo, dei Consigli e delle giunte regionali e locali), al fine consentire una sorta di verifica empirica del rapporto esistente in capo ad essi fra ricchezza personale ed esercizio dell’attività di governo.

Non sembrerebbe quindi infondato, sulla base di queste argomentazioni, concludere che la legge di delegazione, nel dettare i principi e criteri direttivi della legislazione delegata, abbia posto una rilevante distinzione relativa alle amministrazioni destinatarie degli obblighi di pubblicità dei titolari degli incarichi. Mentre per quanto attiene

ai titolari degli incarichi dirigenziali, gli obblighi di trasparenza gravano, per espressa previsione, su tutte le amministrazioni considerate dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, per quanto riguarda invece i titolari delle cariche politiche, l'obbligo, nei termini di cui al criterio previsto nella lettera c) dell'art. 35 della legge di delegazione, sembra invece riferito ai soli enti di governo aventi la cura degli interessi generali del territorio di riferimento. Con la conseguenza di non poter gravare certamente sugli ordini professionali e sui loro Consigli nazionali i pervasivi "obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" previsti dall'art. 14 del d. lgs. n. 33 del 2013.

8. — Ma anche se così non fosse, e si dovesse invece concludere che legittimamente il decreto legislativo estenda a tutti gli enti datori di lavoro pubblico gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, resta comunque il fatto che le previsioni degli artt. 13, 14 e 15 contenute del Capo II del decreto dedicato ai dati su "l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" ruotano espressamente intorno alla distinzione fondamentale fra organi di indirizzo ed organi di gestione delle amministrazioni destinatarie, modulando in corrispondenza il contenuto degli obblighi di pubblicazione. Sennonché la relativa configurazione organizzativa risulta espressamente esclusa per gli Ordini professionali dal legislatore, avendo il ricordato art. 2, comma, 2-bis del d. l. n. 101 del 2013, nello stabilire per gli Ordini professionali l'obbligo del solo "adeguamento" ai principi recati dal d. lgs. n. 165 del 2001, disposto che non sussiste obbligo di adeguamento all'art. 4. E poiché è proprio tale disposizione a stabilire la distinzione basilare fra organi di indirizzo

politico-amministrativo ed organi di gestione: distinzione su cui direttamente si basano gli articoli 13, 14 e 15 compresi nel capo II in esame del d. lgs. n. 33 del 2013, ne deriva per logica conseguenza l'inapplicabilità agli Ordini delle previsioni di cui ai detti articoli del decreto. Ma anche gli articoli successivi del medesimo Capo II in esame contengono frequenti rinvii a norme sia del d. lgs. n. 165 del 2001 che del d. lgs. n. 150 del 2009 (cfr. gli artt. 16, 21, 23) rispetto alle quali sussiste in capo agli Ordini l'obbligo del solo adeguamento, cosicché l'applicabilità delle relative previsioni finisce per dipendere essenzialmente dai regolamenti di adeguamento adottati dagli Ordini stessi.

A questo si aggiunga infine la considerazione del fatto che le diverse altre previsioni contenute nel Capo del decreto in esame (art. 22 relativo alla pubblicazione delle società controllate e vigilate; art. 24, relativo alla pubblicazione dei dati organizzati, a fini conoscitivi e statistici, relativamente all'attività amministrativa; art. 25, relativo agli obblighi di pubblicazione sui controlli sulle imprese; artt. 26 e 27, relativo agli obblighi di pubblicazione sui vantaggi economici concessi e sui beneficiari), si riferiscono essenzialmente ad attività amministrative radicalmente estranee a quelle proprie degli Ordini.

Venendo poi all'esame degli altri Capi del decreto, per quanto attiene al Capo III del decreto, l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute sembra esclusa dalla circostanza di essere dedicate agli "obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche", mentre invece gli Ordini, come il legislatore ha espressamente stabilito, sono enti "non gravanti sulla spesa pubblica" (art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 101 del 2013).

Il Capo IV, dedicato agli “Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati”, sembra invece, delle diverse componenti della disciplina sulla trasparenza, quella in astratto più aderente alla posizione degli Ordini. Sennonché è sufficiente scorrere il testo del primo degli articoli ivi formulati, l’art. 32 relativo “ai servizi erogati”, per verificare che si tratta, ancora una volta, di previsioni che presuppongono come destinatarie amministrazioni aventi articolazione organizzative del tutto diverse. Risulta infatti stabilito all’art. 32 l’obbligo di pubblicare i “costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo, nonché “i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente”. Obblighi che, per l’attività che impongono, sembrano in effetti certamente non riferibili – per elementari canoni di fattibilità delle leggi – agli uffici amministrativi, ove esistenti, degli Ordini professionali.

Le previsioni del Capo V del decreto legislativo, infine, hanno dichiaratamente ad oggetto campi di attività amministrativa che non sono quelli degli Ordini, mentre quelle di cui al Capo VI hanno natura accessoria e strumentale rispetto all’applicazione delle norme contenuti nei Capi precedenti.

Sembra quindi che si possa concludere anche questa disamina analitica della disciplina legislativa in questione, osservando che gli obblighi di pubblicazione ivi previsti non sembrano potersi applicare ex se alle amministrazioni proprie degli Ordini professionali se non per poche disposizioni che finirebbero per assumere una valenza essenzialmente residuale. Le distinte previsioni del decreto rivelano infatti un contenuto

dispositivo sostanzialmente non eseguibile, sotto diversi profili da parte degli Ordini, o perché riferito a caratteri dell'organizzazione del tutto estranei a quelli ordinistici, o perché fondato sulla evidente premessa di articolazioni organizzative del tutto inassimilabili.

Se questo risulta però, tanto sul piano dei principi generali e degli indirizzi di fondo, quanto sul piano delle singole disposizioni analiticamente considerate, si può dire che si tratta di una disciplina che dimostra di indirizzarsi essenzialmente ad amministrazioni ontologicamente diverse da quelle degli Ordini professionali.

Sembra comunque corretta la soluzione interpretativa che si tratti di discipline che non pongono a carico degli Ordini professionali un obbligo immediato di diretta applicazione, pur essendo idonee ad esprimere un serie di principi informativi del rapporto voluto dal legislatore fra l'amministrazione e gli utenti dei servizi, che gli Ordini stessi devono saper cogliere e ricostruire, per adeguare opportunamente con propri atti l'assetto interno, secondo modalità coerenti alle forme organizzative che sono loro proprie.

9. — Infine, per quanto attiene alla disciplina recata dalla legge n. 190 del 2012 in ordine al piano di prevenzione della corruzione, sembra anche in questo caso trattarsi di una regolazione non indirizzata agli ordini professionali. Le relative disposizioni sono infatti contenute nei commi da 5 a 14 dell'art. 1 della legge, nonché al successivo comma 60, lett. a). Il comma 5 prevede che a definire il piano in questione siano obbligate le "pubbliche amministrazioni centrali", mentre il comma 60 si rivolge alle regioni ed agli enti locali. Gli ordini professionali, di conseguenza,

sembrano espressamente esclusi dall'obbligo di predisposizione del documento, e la conclusione sarebbe espressamente confermata dal successivo comma 34 dell'articolo 1 della legge. Tale ultima disposizione infatti, estende alle

"amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"

i soli commi da 15 a 33 del medesimo art. 1, con esclusione, dunque, della disciplina del piano di prevenzione contenuta nei commi da 5 a 15. E' dunque la stessa legge che pone l'obbligo di predisposizione del piano ad escludere che esso si rivolga indifferenziatamente al novero complessivo delle pubbliche amministrazioni operanti nell'ordinamento.

10. — Volendo ora tirare le fila del ragionamento sin qui svolto, occorre dire che la recente disciplina in tema di obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni regola espressamente l'ambito soggettivo della propria applicazione, perché l'art. 11 del d. lgs. n. 33 del 2013 rinvia, a questi fini, all'elencazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001. Tale ultima disposizione si riferisce all'ampissimo novero di enti, il rapporto di lavoro dei cui dipendenti viene qualificato come pubblico, e fra di essi rientrano certamente, quale enti pubblici non economici, anche gli Ordini professionali. Sennonché il valore vincolante di un tale rinvio ai fini

dell'applicazione agli Ordini di diverse discipline organizzative riferite alle pubbliche amministrazioni in via generale, risulta revocabile in dubbio sotto diversi profili. In primo luogo perché lo stesso legislatore ha recentemente stabilito che la disciplina del lavoro pubblico si applica agli Ordini solo limitatamente ai principi generali, che costituiscono oggetto di obbligo di adeguamento da parte degli Ordini stessi con propri atti. In secondo luogo, perché, anche prima di tale intervento legislativo, la Corte di Cassazione aveva ritenuto non sufficiente la mera qualifica formale degli Ordini come enti pubblici per estendere ad essi ogni disciplina di legge indirizzata alle pubbliche amministrazioni. A questo proposito, la Suprema Corte ha fatto espressamente leva sul carattere degli Ordini di non gravare sull'erario pubblico, e proprio tale elemento, insieme a quello dell'autonomia organizzativa, costituisce la ragione per cui anche la Corte di Giustizia, nell'ordinamento europeo, ha ritenuto gli Ordini stessi – sempre a prescindere dalla qualifica formale degli ordinamenti interni – non soggetti alle discipline sui pubblici appalti.

Consegue quindi da questi dati normativi e giurisprudenziali che il solo rinvio alle amministrazioni che sono datori di lavoro pubblico, compiuto dal d. lgs. n. 33 del 2013, non può dirsi sufficiente a stabilire univocamente che gli Ordini professionali sono soggetti alla normativa sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

A tali fini, è invece necessario verificare il contenuto dispositivo di tale disciplina – seguendo ancora l'insegnamento della Corte Suprema – e la relativa analisi sembra condurre alla conclusione che l'applicazione agli Ordini non risulta coerente con le finalità ed i principi ispiratori della disciplina medesima. Questa infatti, ai fini dell'imposizione degli obblighi

di trasparenza, istituisce in sostanza forme di controllo analitico e generalizzato sull'attività e sull'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Ma un tale controllo, se si giustifica con riferimento ad enti finanziati dalla generalità dei consociati direttamente operanti al loro servizio, appare incongruo e sproporzionato ove riferito agli Ordini professionali, organizzazione esponenziali di categorie determinate di professionisti, non gravanti sulla finanza pubblica e costitutivi di ordinamenti sezionali.

Anche la disamina analitica delle diverse parti componenti del decreto legislativo sembra confermare tale conclusione.

Agli Ordini non si applica infatti, per espresso dettato legislativo, il principio organizzativo della distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, cosicché sembra del tutto logico che essi non siano soggetti ai diversi obblighi di pubblicazione che tale distinzione invece presuppone. Inoltre c'è qualche dubbio, in via più generale, che delega al Governo fosse prevedesse la pubblicazione obbligatoria di informazioni così dettagliate anche a carico dei titolari dei Consigli direttivi. Sembra vero, invece, che la delega si riferisca, al riguardo, ai soli titolari di organi di governo in senso stretto. Evidentemente inapplicabili agli Ordini risultano poi anche tutte le pubblicazioni obbligatorie sull'uso delle risorse pubbliche, così come parimenti non applicabili si devono ritenere le numerose disposizioni della disciplina in esame che presuppongono una complessità organizzativa della quale gli Ordini sono privi per propria natura e per naturale delimitazione dei compiti.

Ne consegue che dell'articolata disciplina in questione finisce per rivelarsi adeguato alla natura propria ed alle competenze istituzionali

degli Ordini professionali soltanto un numero esiguo di previsioni, che finiscono per avere dunque una valenza puramente residuale. Sul piano esegetico, di conseguenza, la soluzione corretta, anche all'esito di una verifica analitica delle norme, sembra quella di ritenere che la disciplina sulla trasparenza in quanto tale non si riferisce, per propria natura, al caso specifico degli Ordini professionali. Questi ultimi, in conclusione, non possono ritenersi immediatamente soggetti agli obblighi di pubblicazione che tale disciplina prevede.

Nei termini riferiti rendo dunque il richiesto parere.

Roma, 29 gennaio 2014

Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti

